



*Ministero dell'Industria del Commercio
edell'Artigianato*



di concerto con

IL MINISTERO DELLE FINANZE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303 e la legge 21.3.1958, n. 327;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTA la legge 24 maggio 1988, n. 203;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTI i DD.MM. 8 aprile 1963, n. 6112 e 29 dicembre 1964, n. 7353, con i quali è stato concesso alla S.p.A. Snia Viscosa di gestire, nel Comune di Torviscosa (Udine) un deposito di oli minerali e di gas liquefatti del petrolio, per uso industriale, della capacità di complessivi mc. 578;

VISTI i DD.MM. 18 maggio 1957, n. 3323 e 30 maggio 1964, n. 6934, con i quali è stato concesso alla Società S.A.I.C.I. - Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - di gestire in Torviscosa (Udine) un deposito di oli minerali, per uso industriale, della capacità complessiva di mc. 8.630;

VISTO il D.M. 21 gennaio 1970, n. 9466, con il quale la concessione relativa al predetto deposito è stata intestata al nome della S.p.A. Snia Viscosa, con sede in Milano;

VISTO il D.M. 3 agosto 1979, n. 11839, con il quale la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito in parola è stata rinnovata sino al 18 maggio 1997, e la Società è stata autorizzata ad unificare in un unico atto di concessione i depositi di oli minerali e g.p.l. autorizzati separatamente, nonché ad ampliare la capacità del Reparto per oli minerali a complessivi mc. 10.180;

VISTO il D.M. 21 marzo 1983, n. 12781, con il quale la concessione relativa all'esercizio del deposito è stata intestata al nome della S.p.A. Chimica del Friuli ed è stata accettata la rinuncia al Reparto per g.p.l.;

./.

VISTO il D.M. 25 novembre 1988, n. 14669 con il quale la Società Chimica del Friuli è stata autorizzata a spostare in altra area del deposito il magazzino adibito al contenimento di mt. 50 di olio lubrificante in fusti;

VISTA la domanda in data 14 maggio 1991 e successiva integrazione del 29 agosto 1991, con la quale la Soc. Chimica del Friuli ha chiesto di essere autorizzata ad installare un impianto per la produzione di cloroparaffine;

VISTA la nota n. 9202306 del 10 giugno 1992 con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;

VISTA la nota n. 1786 del 26 marzo 1991 con la quale il Sindaco del Comune di Torviscosa ha espresso, per quanto di competenza il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

VISTA la nota n. 9305 del 30 maggio 1992 con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;

VISTA la deliberazione n. 3489 del 19 luglio 1991 con la quale la Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui trattasi, subordinatamente ad alcune prescrizioni, formalmente accettate dalla Società con lettera del 12 giugno 1992;

VISTA la nota n. 403/11.1/192 del 16 giugno 1992 con la quale il Ministero della Sanità ha espresso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 il proprio parere favorevole in merito all'istanza di cui trattasi, subordinato alle stesse prescrizioni già formulate dalla Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia ed accettate dalla Società con lettera del 12 giugno 1992;

VISTA la nota n. 2402/92/005/CCL del 15 giugno 1992 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88, il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del 14 maggio 1991; subordinato anch'esso alle stesse prescrizioni della Giunta Regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia già accettate dalla Società con lettera del 12 giugno 1992;

SENTITA la Commissione Interministeriale per la Disciplina Petrolifera, la quale nella seduta del 17 giugno 1992 ha espresso il proprio parere favorevole;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la menzionata istanza;

D E C R E T A:

./.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. del

ART. 1 - E' concesso alla Società per Azioni Chimica del Friuli di installare ed esercire nel Comune di Torviscosa (Udine), Piazzale Marinotti, 1, nell'ambito del deposito di oli minerali per uso industriale, già autorizzato con decreto ministeriale n. 14669 del 25 novembre 1988, un impianto per la lavorazione di 14.000 (quattordicimila) tonnellate annue di normal paraffine, per la produzione di cloro paraffine e relative attrezzature, nonché n. 2 serbatoi da mc. 100 cadauno per petrolio lampante.

A seguito della realizzazione delle opere concesse l'impianto sarà sostanzialmente così costituito:

- un impianto per la produzione di cloroparaffine;
 - un parco serbatoi costituito da:
 - n. 4 serb. met. f.t., da mc. 1.685 = mc. 6.740 per olio combustibile
 - n. 1 serb. met. f.t. da mc. 5 = mc. 5 per olio combustibile
 - n. 1 serb. met. f.t. da mc. 200 = mc. 200 per gasolio
 - n. 1 serb. met. f.t. da mc. 10 = mc. 10 per gasolio
 - n. 1 serb. met. int. da mc. 5 = mc. 5 per gasolio
 - n. 2 serb. met. f.t. da mc. 100 = mc. 200 per petrolio lampante
 - mc. 50 di olio lubrificante in
in fusti
- Totale mc. 7.210

Risultano inoltre installati n. 4 serbatoi da mc. 340 cadauno per toluolo, n. 1 serbatoio da mc. 40 per toluolo e n. 1 serbatoio da mc. 40 per normal esano;

Il complesso, dotato di sistema antincendio, è, inoltre, collegato alla darsena interna mediante due tubazioni del \varnothing di mm. 150 e mm. 211 che collegano, a detta darsena, rispettivamente i quattro serbatoi da mc. 350 ciascuno per toluolo e i quattro serbatoi da mc. 1.685 ciascuno per olio combustibile.

Nell'ambito dello stabilimento risultano anche installati i seguenti serbatoi collegati a distributori:

- n. 1 serb. met. int. da mc. 10,--- per benzina (Decreto del Prefetto di Udine n. 18751 del 24 4. 1950);
- n. 1 serb. met. int. da mc. 6,350 per benzina super (Decreto del Prefetto di Udine n. 34564 dell'1. 4.1956);
- n. 2 serb. met. int. da mc. 4,150 cad. per gasolio (Decreto del Prefetto di Udine n. 42751 del 10. 10.1957).

L'impianto sopra indicato sarà realizzato nell'ambito di un complesso industriale, finalizzato alla produzione di prodotti chimici diversi.

- 4 -

ART. 2 - La Società concessionaria assume l'obbligo di realizzare le opere di cui al precedente art. 1. conformemente al progetto tecnico presentato a corredo dell'istanza citata in premessa ed approvata dalle Amministrazioni interessate, nonché a completare le opere stesse, sotto pena di decadenza dell'autorizzazione accordata, entro il termine di due anni dalla data del presente decreto.

ART. 3 - La durata della concessione per l'esercizio dello stabilimento è fissata in venti anni a decorrere dalla data del presente decreto. L'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno due anni prima della data di scadenza della concessione.

ART. 4 - La Società per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, citata nelle premesse, e successive variazioni od integrazioni. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ART. 5 - La Società, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, non potrà iniziare l'esercizio definitivo dei nuovi impianti prima del collaudo o della verifica degli impianti stessi da parte di una apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico con funzioni di presidente ed uno amministrativo della Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da un funzionario tecnico od amministrativo del Ministero delle Finanze, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo rappresentante.

A giudizio della competente Direzione Generale del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'anzidetta Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico od amministrativo della stessa Amministrazione, e da un rappresentante statale della Stazione Sperimentale per i Combustibili. Alle operazioni di collaudo o di verifica presenzieranno rappresentanti della Società, all'uopo designati.

ART. 6 - Qualora alla Commissione di collaudo risulti che la Società concessionaria non si sia attenuta, in tutto od in parte, alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria degli enti interpellati e formalmente accettate, sarà imposto un termine per l'adempimento.

ART. 7 - Resta confermato l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme fiscali e di sicurezza che regolano gli impianti di deposito e di lavorazione degli oli minerali, nonché delle disposizioni del D.P.R. n. 203/88 e relative norme attuative.

ART. 8 - La Società concessionaria è tenuta a rilasciare, nel termine di due mesi dalla notifica del presente decreto, una formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

./.

del
Doris
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su nota n.°

MODULARIO
IND. E COMM 23

In mancanza di tale espressa accettazione si intenderà che la Società concessionaria abbia rinunciato alle autorizzazioni accordate con il presente decreto.

Roma, 7 AGO. 1993

IL MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Dogane
e delle Imposte Indirette
Il Direttore Generale

[Handwritten signature]

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Fonti di
Energia e delle Industrie di Base
Il Direttore Generale


[Handwritten signature]

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
Decreto n.
La presente copia, composta da n. 5 fogli
è conforme all'originale depositato presso
2 AGO. 1993
Roma,



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato - Roma - n. 10 del



7 3 AGO. 1993

Roma, 19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.F.E.I.B. - Div. IX

Al 1a Soc. CHIMICA DEL FRIULI
Stabilimento
.....

.....TORVISCOSA.....

Prot. N. 696791 Allegati
Risposta al Foglio N. 2
del

OGGETTO Soc. CHIMICA DEL FRIULI - Stabilimento Torviscosa
Trasmissione D.M.

Si trasmette in allegato copia conforme del D.M.
n° 15568 in data 7 agosto 1993, con il quale è stata rilasciata
la concessione ventennale per la lavorazione, nell'ambito dello
stabilimento di Torviscosa (Udine), di 14.000 t/a annue di nor-
mal paraffine.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Se, per qualsiasi motivo, si desidera un'ulteriore informazione, si prega di rivolgersi al N. di Protocollo della Divisione a cui si risponde.